

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3921 del 14/10/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA FORM BAGS SPA (Imp. v. DEL COMMERCIO N. 2) FORMIGINE (MO). Rif. Prot. SUAP n. 3002/2015 dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. Rif. Prat. SINADOC n. 7706/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4017 del 13/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno quattordici OTTOBRE 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA **FORM BAGS SPA (Imp. v. DEL COMMERCIO N. 2) FORMIGINE (MO).**

Rif. Prot. SUAP n. 3002/2015 dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.

Rif. Prat. SINADOC n. 7706/2016.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 09/07/2013 la Ditta FORM BAGS S.P.A., avente sede legale in comune di Formigine (MO), v. Del Commercio n. 2, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di FORMIGINE, V. DEL COMMERCIO 2, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa alla Provincia di Modena e assunta agli atti in data 10/07/2013 con prot. n. 75355/9.13.

L'impianto di cui sopra effettua attività di produzione di sacchetti in carta e plastica.

Durante l'iter autorizzatorio sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di FORMIGINE, prot. n. 15670 del 30/7/2013, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole di Arpa Modena – Distretto Area Centro-Modena, come da istruttoria tecnica prot. n. 15582 del 9/12/2014, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.

A seguito della domanda sopra citata è stata rilasciata Autorizzazione Unica Ambientale con Determinazione della Provincia di Modena n. 156 del 17/3/2015, comprensiva di Allegato Aria;

In data 18/12/2015, la Ditta FORM BAGS SPA, come prescritto nell'Allegato Aria alla determinazione di cui sopra, ha presentato al SUAP territorialmente competente, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 23/12/2015 con prot. n. 110155, documentazione contenente “scheda informativa generale sull'inquinamento atmosferico” per tutti gli impianti presenti in azienda, ai fini dell'aggiornamento complessivo dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Arpa Modena – Distretto Area Centro-Modena, ha fornito istruttoria tecnica, prot. n. 4350 del 14/3/2016, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Si ritiene di aggiornare la vigente Autorizzazione Unica Ambientale, con modifica dell'allegato Aria, e nel contempo si rende necessario revocare l'A.U.A. precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' “Informativa per il trattamento dei dati personali” consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli art. 3 e art. 6 comma 1) del DPR 59/2013 rilasciata al Gestore della ditta FORM BAGS SPA per l'impianto ubicato in comune di Formigine, V. Del Commercio n. 2, che comprende il seguente titolo ambientale

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 156 del 17/3/2015;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute nell'allegato di seguito elencato e costituente parte integrante del presente atto:

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di stabilire che il termine di validità della presente autorizzazione è fissato al 17/3/2030;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individua ai sensi delle vigenti "norme settoriali" la seguente Autorità competente per il controllo e relativi atti collegati per il seguente titolo abilitativo:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena

b) l'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ARIA

Ditta FORM BAGS SPA (Imp. v. DEL COMMERCIO N. 2) FORMIGINE (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta FORM BAGS SPA svolgente attività di produzione di sacchetti in carta e plastica, è autorizzata alle emissioni in atmosfera per gli impianti ubicati in comune di Formigine, v. Del Commercio n. 2, come da Allegato Aria alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 156 del 17/3/2015, per la seguente configurazione:

- la realizzazione dei nuovi punti di emissione n. 32 e 33 (macchine stampa);
- la variazione degli impianti collegati al punto di emissione n. 1;
- la dichiarazione di centrali termiche (emissioni A-B-C-D-E-F -impianti ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante);
- il seguente consumo di materie prime:
 - carta 4.900 t/anno
 - plastica 530 t/anno
 - inchiostri 45 t/anno
 - inchiostri ad acqua 190 t/anno
 - adesivi 16 t/anno
 - solventi 22 t/anno

In data 18/12/2015, la Ditta FORM BAGS SPA, come prescritto nel sopracitato Allegato Aria alla A.U.A., ha presentato al SUAP territorialmente competente, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 23/12/2015 con prot. n. 110155, documentazione contenente “scheda informativa generale sull'inquinamento atmosferico” per tutti gli impianti presenti in azienda, ai fini dell'aggiornamento complessivo dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la documentazione pervenuta si ritiene di procedere alla modifica dell'Allegato ARIA, come di seguito indicato:

- modifica della denominazione delle macchine collegate al punto di emissione n. 1;

- inserimento del limite di emissione SOV (come C-org.totale) per il punto di emissione n. 10 e relativa prescrizione per la verifica di tale limite;
- eliminazione del punto di emissione n. 28;

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Arpa Modena – Distretto Area Centro-Modena, ha fornito istruttoria tecnica, prot. n. 4350 del 14/3/2016, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta FORMG BAGS SPA con impianti ubicati nel comune di Formigine, V. Del Commercio n. 2, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

Capacità Nominale	327,3	kg CVO/giorno
Consumo massimo teorico di solvente	72	t COV/giorno
Emissione totale annua (teorica)	28,02	t COV/anno
Emissione convogliata (teorica)	13,62	t COV/anno
Emissione diffusa (teorica)	14,4	t COV/anno
Valore limite di emissione diffusa	20 % di input di solvente	

PUNTO DI EMISSIONE N. 1:

- STAMPA SU CARTA CON INCHIOSTRI A SOLVENTE (CORAL 798, EMERALD) +
- ACCOPPIATRICE PER PLASTICA CON PRODOTTO A SOLVENTE (ITALAM DUAL 2000) +
- PULIZIA RULLI E APPLICAZIONE PRODOTTO ACCOPPIAMENTO (UTECSOLVENTLESS DT-H) +
- SALDATURA E TAGLIO BUSTE A CALDO (DE BERNARDI)

portata massima	15000	Nmc/h
altezza minima	9	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u> COMBUSTORE CATALITICO		

PUNTO DI EMISSIONE N. 1A – STAMPA SU CARTA CON INCHIOSTRI AD ACQUA (MACCHINA QUARZ)

portata massima	7000	Nmc/h
altezza minima	9	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 1B - STAMPA SU CARTA CON INCHIOSTRI AD ACQUA (MACCHINA QUARZ)

portata massima	6000	Nmc/h
altezza minima	9	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - STAMPA SU CARTA CON INCHIOSTRI AD ACQUA (*) (MACCHINA CORAL 798)

portata massima	6000	Nmc/h
-----------------	------	-------

altezza minima	9	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 - STAMPA SU CARTA CON INCHIOSTRI AD ACQUA (*) (MACCHINA CORAL 798)

portata massima	4500	Nmc/h
altezza minima	9	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - STAMPA SU CARTA CON INCHIOSTRI AD ACQUA (MACCHINA CORAL 703)

portata massima	6000	Nmc/h
altezza minima	9	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - STAMPA SU CARTA CON INCHIOSTRI AD ACQUA (MACCHINA CORAL 703)

portata massima	4500	Nmc/h
altezza minima	9	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 10 - STAMPA UV (macchina UTECO SOLVENTLESS DT-H)

portata massima	5500	Nmc/h
altezza minima	9	m
durata	Saltuaria nelle 24 h/g	

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc
---	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE N. 12 – CONFEZIONAMENTO E STAMPA SU CARTA
CON INCHIOSTRI AD ACQUA (MACCHINA NEW LONG 119 ONIX)**

portata massima	6000	Nmc/h
altezza minima	9	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 14 - LAVAGGIO + DEPOSITO + MISCELAZIONE

portata massima	22000	Nmc/h
altezza minima	9	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc
---	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE N. 29 – STAMPA SU CARTA CON INCHIOSTRI AD ACQUA
(MACCHINA NEW LONG 127 OLD)**

portata massima	6000	Nmc/h
altezza minima	9	m
durata	24	h/g

**PUNTO DI EMISSIONE N. 30 - STAMPA SU CARTA CON INCHIOSTRI AD ACQUA (*)
(MACCHINA EMERALD)**

portata massima	7500	Nmc/h
altezza minima	9	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 31 - STAMPA SU CARTA CON INCHIOSTRI AD ACQUA (*)
(MACCHINA EMERALD)

portata massima	7500	Nmc/h
altezza minima	9	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 32 - STAMPA SU CARTA CON INCHIOSTRI AD ACQUA (*) (TOPAZ 608 GL)

portata massima	5000	Nmc/h
altezza minima	9	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc
---	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 33 - STAMPA SU CARTA CON INCHIOSTRI AD ACQUA (TOPAZ 608 GL)

portata massima	13000	Nmc/h
altezza minima	9	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc
---	----	--------

- A GENERATORE DI CALORE (581 KW) (**)

(emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

- B GENERATORE DI CALORE (581 KW) (**)

(emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

- C GENERATORE DI CALORE (348 KW) (**)

(emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

- D GENERATORE DI CALORE (348 KW) (**)

(emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

- E-F CALDAIE PER RISCALDAMENTO

(emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

(*) Macchine con emissioni convogliate al post-combustore in caso di uso di inchiostri a solvente.

(**) I generatori di calore, sebbene esclusi dall'obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, sono comunque tenuti al rispetto dei seguenti valori limite, riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%:

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Le ore di funzionamento degli impianti, dovranno risultare dal “Registro del funzionamento di impianti e attività con emissioni di COV” con pagine numerate e bollate a cura dell'Ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo, ovvero, in alternativa, dalle registrazioni di apposito contaore installato in corrispondenza di ciascun punto di emissione che contenga COV.

I consumi giornalieri di inchiostri, collanti per accoppiamento e prodotti per il lavaggio risulteranno da regolari fatture di acquisto tenute a disposizione dell'autorità di controllo.

Entro il 31 marzo di ogni anno La Ditta è tenuta a presentare ad ARPAE – SAC e Distretto territoriale - e al Sindaco, la Dichiarazione Annuale di Conformità ai valori limite di emissione relativamente all'esercizio dell'anno precedente secondo il “Modello F”.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla verifica dei limiti di emissione

Entro 90 giorni dalla data della Autorizzazione Unica Ambientale il Gestore provvederà ad eseguire una analisi di verifica del valore limite dell'Emissione n. 10 e trasmettere i relativi risultati ad ARPAE-SAC e Distretto Area Centro-Modena.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del “Registro degli autocontrolli”, ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul “Registro degli autocontrolli” o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Combustore:

- misuratore della temperatura in camera di combustione.

Le macchine che possono funzionare sia con inchiostri a solvente che con inchiostri ad acqua devono essere dotate sui condotti di uscita di misuratori istantanei di velocità dell'aria, con display sui quadri di controllo delle macchine stesse.

PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

PRESCRIZIONI TECNICHE EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ☐ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ☐ metodi normati e/o ufficiali
- ☐ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di	UNI 10169 e UNI EN 13284-1

misura e campionamento	
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Gas di combustione	UNI EN 15058
(monossido di carbonio, ossigeno, anidride carbonica)	UNI EN 14789 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ossido di zirconio)
Composti organici volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	UNI EN 12619
Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 1, 14, 32 e 33.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.